



Oggetto: D.P.R. n. 631/1949 art. 122 - Criteri per il riconoscimento dell' idoneità delle unità nautiche adibite ai servizi pubblici di linea di navigazione lagunare, con particolare riferimento all'accessibilità delle stesse da parte delle persone a mobilità ridotta.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59", ove si stabilisce che sono conferiti agli enti locali le funzioni e i compiti nei settori del trasporto lagunare e lacuale;

Visto l'art. 9, comma 1, lett. n) della legge regionale veneta 30 ottobre 1998, n. 25, recante "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale", con cui si riconosce che spettano ai comuni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione, di assetto e utilizzazione del territorio, le funzioni amministrative riguardanti il settore del trasporto lagunare;

Considerato che non esiste una norma tecnica specifica per il riconoscimento dell' idoneità delle unità nautiche adibite ai servizi pubblici di linea di navigazione lagunare, oggetto di affidamento o autorizzazione comunale, in quanto, trattandosi di navi iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti tenuti dalle autorità marittime, ai sensi dell'art. 522 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328:

- il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" non prevede norme specifiche per il riconoscimento dell' idoneità all' esercizio di servizi pubblici di linea né per l'accessibilità delle persone a mobilità ridotta;
- non è applicabile quanto disposto dal decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 "Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali", e in particolare quanto disposto dall'art. 4-ter, introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52 "Attuazione della direttiva 2003/24/CE relativa ai requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri", come espressamente previsto dall'art. 2 comma 3 lett. a) punto 7, in quanto esse sono classificate navi marittime operanti esclusivamente nelle aree portuali;
- non è applicabile quanto disposto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 n. 2006/87/CE, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE, come espressamente previsto dall'art. 2 comma 3 lett. c)

Dipartimento Opere Pubbliche

Direzione Mobilità e Trasporti
ing. Franco Fiorin

Area Trasporti e Logistica

Servizio Trasporto Pubblico Locale
e Logistica

Villa Ceresa
via Mancini, 10
30174 Mestre
tel. 041 5459471
fax 041 5459490



punto i, in quanto esse sono classificate navi della navigazione marittima, che navigano o si trovano nelle acque fluviomarittime (potendosi intendere per tali le acque assoggettate a regime di navigazione promiscua), e inoltre poiché le acque della laguna veneta, non classificate come aree portuali marittime, non sono riconosciute acque della navigazione interna soggette alla disciplina comunitaria, in quanto non sono inserite nell'elenco delle vie navigabili interne comunitarie, riportato all'allegato I della direttiva;

- è ritenuto non del tutto sufficiente, alla luce delle recenti normative europee in materia di accessibilità delle navi marittime e della navigazione interna alle persone a mobilità ridotta, quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", in particolare agli articoli 26 e 27, anch'essi peraltro di complessa applicazione alle unità impiegate in servizio pubblico di linea lagunare;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione di una norma tecnica specifica, al fine di individuare in via preventiva e generale i criteri per il riconoscimento dell'idoneità di tali unità con riferimento anche all'accessibilità delle stesse da parte delle persone a mobilità ridotta, cui attenersi da parte dei gestori dei suddetti servizi in sede di realizzazione delle nuove unità o di adeguamento delle stesse, nonché per raggiungere uno standard minimo uniforme delle caratteristiche delle unità, indipendentemente dal gestore dei servizi che le utilizza, per conseguire un maggior livello di integrazione dei servizi;

Considerati gli esiti dell'incontro del 3 marzo 2009 nel quale si è discussa la bozza dei presenti criteri con le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea lagunare di competenza del Comune di Venezia, la Capitaneria di Porto e il RINA;

Visto l'art. 112 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Visto l'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, recante "Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili";

Visto il decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";



Visto il regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi commerciali di trasporto pubblico di linea di cui all'art. 4, commi 3 e 4, lett. c), della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 febbraio 2006;

APPROVA

i seguenti criteri per il riconoscimento dell'idoneità delle unità nautiche adibite ai servizi pubblici di linea di navigazione lagunare, con particolare riferimento all'accessibilità delle stesse da parte delle persone a mobilità ridotta, al cui rispetto resta subordinata l'approvazione dei progetti degli stessi ai fini del loro impiego per i servizi di competenza del Comune di Venezia, regolati da autorizzazione o contratto di servizio, in cui ne verrà fatto espresso richiamo.

Art. 1 Definizioni

Si intendono per persone a mobilità ridotta le persone che hanno particolari problemi nell'utilizzare i trasporti pubblici, quali, a titolo esemplificativo gli anziani, le persone con disabilità motorie e sensoriali, quelle su sedie a ruote, le donne incinte e le persone che accompagnano bambini piccoli.

Art. 2 Disposizioni generali

Sulle unità sono previste aree ad uso delle persone a mobilità ridotta, secondo quanto disposto successivamente. Se l'applicazione delle presenti disposizioni, che tengono in considerazione le specifiche esigenze di sicurezza delle persone a mobilità ridotta, è difficile nella pratica, o causa costi irragionevoli, possono essere autorizzate deroghe motivate.

Art. 3 Accessi

1. Le nuove unità, a partire dalla data di approvazione dei presenti criteri, devono essere progettate e realizzate in modo tale che le persone a mobilità ridotta possano compiere le operazioni di imbarco e di sbarco facilmente e in modo sicuro.
2. Le passerelle mobili di accesso alle unità devono essere larghe almeno 1,00 m, essere idonee al passaggio delle sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.
3. L'altezza del ponte d'imbarco al barcarizzo sulla linea di galleggiamento deve essere compresa tra 0,80 m e 1,00 m, a nave scarica in ordine di navigazione.
4. L'unità deve presentare almeno un barcarizzo per lato di larghezza non inferiore a 1,60 m.



5. Il ponte di imbarco deve avere una dimensione minima rapportata alla superficie dell'unità dimensione minima rapportata alla superficie (lunghezza fuori tutto x larghezza) dell'unità:

- a) fino a 11 m l.f.t. dimensione minima pari all'8%;
- b) fino a 25 m l.f.t. dimensione minima pari al 10%;
- c) fino a 33 m l.f.t. dimensione minima pari al 9%;
- d) oltre 33 m l.f.t. dimensione minima pari al 23%.

6. I criteri di cui al presente articolo non si applicano alle unità adibite al trasporto di persone e veicoli.

Art. 4 Criteri di progettazione degli spazi

1. L'unità deve presentare le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza di porte non inferiore a 0,75 m di luce netta;
- b) larghezza di corridoi e passerelle non inferiore a 0,90 m;
- c) densità di carico persone in piedi pari a 4 unità per mq;
- d) adozione di sistemi idonei di ritenuta per la movimentazione delle persone trasportate (corrimani per le scale, tientibene per l'imbarco).

2. Le zone di circolazione destinate all'uso delle persone a mobilità ridotta non presentano soglie e mastre di altezza superiore a 0,025 m.

3. Le pareti nelle zone di circolazione destinate all'uso delle persone a mobilità ridotta sono attrezzate con corrimano a un'altezza di 0,90 m dal pavimento.

4. Gli spazi interni accessibili alle persone a mobilità ridotta devono essere progettati secondo le prescrizioni tecniche necessarie a garantirne l'accessibilità, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, fissate dall'art. 4.1 del decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e dalle relative specifiche e soluzioni tecniche fissate dal capo IV del medesimo decreto.

5. In particolare per l'accessibilità delle persone su sedie a ruote ai posti riservati:

- a) le uscite dei locali hanno un'ampiezza libera di almeno 0,90 m;
- b) il barcarizzo usato per l'imbarco e lo sbarco ha un'ampiezza libera di almeno 1,00 m;
- c) per le porte, dalla direzione di apertura, vi è una distanza minima di 0,60 m tra il bordo interno dell'intelaiatura della porta dalla parte della serratura ed una parete perpendicolare adiacente;
- d) le zone di circolazione hanno un'ampiezza libera minima di 1,30 m.

6. Le parti del ponte destinate ai passeggeri, e non costituite da spazi chiusi, sono circondate da una impavesata o da un guardacorpo fissi con un'altezza di almeno 1,00 m o da una ringhiera, ad esclusione dei barcarizzi.



Art. 5 Posti riservati per persone con ridotta capacità motoria deambulanti

1. Sulle unità devono essere riservati a persone con ridotta capacità motoria deambulanti appositi posti a sedere, collocati in prossimità degli accessi, identificati dall'apposito simbolo: i posti possono essere utilizzati dagli altri passeggeri in assenza a bordo di persone aventi diritto alla riserva, ma devono essere lasciati liberi a richiesta di queste, se salite a bordo successivamente, come deve risultare da specifiche indicazioni poste in corrispondenza degli stessi.
2. Tali posti devono prevedere uno spazio sufficiente ed essere muniti di maniglie apposite, che consentano ai passeggeri di sedersi e alzarsi dai sedili, nonché di mezzi di comunicazione, accessibili dalla posizione seduta, ove necessario per l'effettuazione di fermate a richiesta, nel caso il posto non sia normalmente visibile dalla postazione di almeno un componente dell'equipaggio.
3. Se i posti sono disposti su file, il posto davanti a quello riservato deve essere rimovibile, in modo da lasciare spazio sufficiente per le gambe, se occorre; analogamente, i braccioli dei sedili debbono essere sollevabili, in modo da non costituire un ostacolo per il passeggero.
4. I posti riservati devono essere in numero non inferiore a 4 ogni 100 o frazione di 100 posti disponibili a sedere.

Art. 6 Spazi riservati per persone su sedia a ruote

1. Sulle unità, nelle immediate vicinanze dell'accesso, deve essere riservata una superficie sufficientemente ampia per permettere lo stazionamento di sedie a ruote, senza intralciare il passaggio, di dimensioni non inferiori a 1,40 m per 1,40 m, e in modo che il passeggero su sedia a ruote possa viaggiare seduto vicino agli altri passeggeri, segnalata in modo idoneo con l'apposito simbolo, e recante l'indicazione plurilingue dello schema di posizionamento e dell'obbligo di frenatura e ancoraggio delle sedie a ruote.
2. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote, nonché di mezzi di comunicazione con l'equipaggio, nel caso il posto non sia normalmente visibile dalla postazione di almeno un componente.
3. I mezzi di comunicazione, le cui modalità di utilizzo devono essere riportate in apposita indicazione plurilingue, consistono in un dispositivo in grado di comunicare all'equipaggio le seguenti informazioni: consenso alla partenza (tasto di colore verde), richiesta di fermata (tasto di colore giallo), richiesta di assistenza (tasto di colore rosso).
4. Deve essere previsto lo spazio per almeno una sedia a ruote ogni 100 passeggeri che l'unità può trasportare, con il minimo di una.



Art. 7 Disposizioni particolari per unità dotate di locali igienici

1. Nelle unità dotate di locali igienici, almeno uno di questo è accessibile alle persone a mobilità ridotta, comprese le persone su sedia a ruote, ed è accessibile dalle zone destinate all'uso delle persone a mobilità ridotta.
2. Le caratteristiche dei locali igienici accessibili sono fissate dall'articolo 4.1.6 del decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, richiamato dall'articolo 15 e dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e successive modifiche e integrazioni.
3. Se l'unità è munita di un sistema d'allarme, esso deve poter essere azionato anche nei locali igienici destinati alle persone a mobilità ridotta.

Art. 8 Disposizioni particolari per unità con più ponti o livelli

1. Sulle unità con più ponti deve essere previsto almeno un ascensore o, in caso di impossibilità a realizzarlo, una piattaforma di sollevamento, accessibile per le persone su sedia a ruote dal ponte di imbarco agli spazi comuni e ai servizi igienici appositamente attrezzati, collocati su altro ponte, nel caso essi non siano disponibili al livello del ponte d'imbarco.
2. Le caratteristiche dell'ascensore devono essere quelle fissate dall'articolo 4.1.12 del decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, richiamato dall'articolo 15 e dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nonché dai regolamenti degli enti tecnici.
3. Inoltre, le scale sono conformi ai requisiti seguenti:
 - a) la pendenza è costante per l'intero sviluppo;
 - b) la pedata ha una lunghezza minima di 0,25 m;
 - c) l'alzata ha un'altezza massima di 0,20 m;
 - d) hanno un'ampiezza libera di almeno 0,90 m;
 - e) non sono ammesse scale a chiocciola;
 - f) non sono posizionate in una direzione trasversale rispetto alla nave;
 - g) il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto ha un'altezza minima di 1,00 m ed è inattraversabile da una sfera di diametro di 0,10 m;
 - h) i corrimani su parapetto o parete piena sono distanti da essi almeno 0,04 m;
 - i) i corrimani sono posti ad un'altezza compresa tra 0,90 m e 1,00 m, nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo è posto ad una altezza di 0,75 m;
 - j) i corrimani delle scale si prolungano di circa 0,30 m oltre la parte superiore e quella inferiore delle scale senza restringere le vie di comunicazione;
 - k) i corrimani, le parti anteriori almeno del primo e dell'ultimo gradino nonché le coperture del pavimento all'estremità delle scale sono evidenziati tramite colore;
 - l) un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 0,30 m dal primo e dall'ultimo scalino, indica l'inizio e la fine delle scale.



Art. 9 Disposizioni particolari per unità adibite al trasporto di veicoli

1. I veicoli con a bordo persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta devono essere segnalati con l'apposito contrassegno di cui all'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in modo da essere identificabili ai fini del posizionamento negli spazi dedicati.
2. Le operazioni di imbarco e sbarco devono essere organizzate in modo tale che le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta non debbano lasciare il veicolo al loro servizio. Sulle unità adibite al trasporto di veicoli e passeggeri, devono essere previste speciali aree di parcheggio con posti riservati ai suddetti veicoli, nella misura di un posto ogni 50 moduli o frazione di 50 moduli disponibili.
3. I posti devono essere realizzati secondo le indicazioni contenute nelle fig. II 445/a, II 445/b, II 445/c art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 503/1996.
4. I suddetti posti sono delimitati da strisce gialle e contrassegnati dall'apposito simbolo di cui alla figura II 130 art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
5. I posti devono essere collocati, ove possibile, in prossimità degli spazi e dei servizi igienici accessibili, o degli ascensori o elevatori previsti per il raggiungimento degli spazi e dei servizi accessibili se non collocati sul ponte d'imbarco, e al coperto, per facilitare gli spostamenti: la zona antistante l'ascensore o la piattaforma di sollevamento deve avere dimensioni tali da permettere lo sbarco della persona con impedita capacità motoria o sensoriale dall'autovettura, e il trasferimento su sedia a ruote, nonché la manovra di essa.

Art. 10 Approvazione dei progetti

1. I progetti delle unità adibite a servizi di linea di navigazione lagunare sono approvati dal Comune di Venezia anche ai fini della verifica della conformità alle presenti disposizioni, e devono rispettare i relativi requisiti minimi, salvo eventuali deroghe, debitamente motivate.
2. Gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.
3. Ai progetti delle unità va allegata la dichiarazione del progettista del rispetto della presente normativa, unitamente all'eventuale relazione, corredata da grafici necessari, con la quale viene illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili, ovvero l'attestazione dei motivi per i quali il rispetto della normativa non è stato possibile.



Art. 11 Adeguamento delle unità esistenti

1. L'armatore di unità esistente, in occasione di trasformazioni strutturali o in occasione del rinnovo degli arredi e/o della redistribuzione degli spazi interni dell'unità, deve, per quanto possibile, adeguare la stessa ai requisiti di cui alle presenti disposizioni, in relazione agli interventi strutturali previsti.

Il Direttore

Ing. Franco Fiorin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Franco Fiorin'.